

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2019/93 recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo**

(2002/C 75 E/06)

COM(2001) 638 def. — 2001/0260(CNS)

*(Presentata dalla Commissione il 7 novembre 2001)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio del 19 luglio 1993 <sup>(1)</sup> prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione delle misure e, al termine del terzo anno di applicazione del regime specifico di approvvigionamento, una relazione generale sulla situazione economica delle isole minori che illustri l'impatto delle azioni realizzate. Laddove ciò si riveli necessario, tali relazioni sono corredate delle opportune proposte di adeguamento delle misure previste dal regolamento in parola.
- (2) L'analisi dell'attuazione delle misure in parola ha evidenziato la necessità di apportarvi gli opportuni adeguamenti, tenendo conto dell'esperienza e dei risultati acquisiti e dell'evoluzione del contesto in cui tali misure sono state applicate. È quindi opportuno modificare opportunamente il regolamento (CEE) n. 2019/93.
- (3) In particolare, il regime specifico di approvvigionamento si è rivelato inadeguato nel settore dei prodotti lattiero-caseari (yogurt) e dello zucchero, in particolare per quanto riguarda l'effettiva ricaduta, fino allo stadio dell'utilizzatore finale, dei vantaggi economici derivanti dagli aiuti, mentre per il settore dei prodotti ortofrutticoli il regime in questione è arrivato a scadenza alla fine del 1997. I prodotti in questione vanno di conseguenza ritirati dall'elenco del regime specifico di approvvigionamento. È opportuno inoltre ridefinire la composizione dei gruppi di isole in funzione della loro distanza dai porti della Grecia continentale a partire dai quali sono generalmente effettuati gli approvvigionamenti e tenere conto inoltre degli approvvigionamenti delle isole di destinazione finale delle merci in partenza dalle isole di transito o di carico.
- (4) I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non devono produrre distorsioni di traffico per i prodotti interessati. Occorre pertanto vietare la rispedizione o la riesportazione di questi prodotti a partire dalle isole in questione. In caso di trasformazione dei prodotti, il divieto di cui sopra non si applica alle esportazioni e alle spedizioni tradizionali.
- (5) Le misure di sostegno ai prodotti locali istituite dal regolamento (CEE) n. 2019/93 per il magazzinaggio privato di taluni formaggi di fabbricazione locale, le iniziative a favore della produzione di prodotti ortofrutticoli e fiori e l'invecchiamento della produzione locale di vini liquorosi si sono rivelate inadeguate alla situazione dei rispettivi settori nelle isole del Mar Egeo a causa in particolare del breve periodo di ammasso dei formaggi e i vini liquorosi, e quindi dell'effetto minimo degli aiuti, nonché della complessità delle procedure e della struttura degli aiuti a favore dei prodotti ortofrutticoli e dei fiori. È opportuno pertanto non riconfermare gli aiuti in questione.
- (6) Al fine di mantenere il sostegno all'allevamento bovino tradizionale nelle isole in questione, è opportuno, da un lato, garantire la stabilità del premio speciale per un numero determinato di bovini maschi che beneficiano anche dell'integrazione del premio speciale e di continuare a erogare il premio per il mantenimento delle vacche nutrici e, dall'altro, tenere conto del nuovo quadro normativo in materia di organizzazione comune del mercato in tale settore introdotto nel 1999.
- (7) Per quanto riguarda il mantenimento degli aiuti alla viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. nelle zone di produzione tradizionali, è opportuno aggiornare i riferimenti normativi concernenti l'organizzazione comune del mercato in tale settore a partire dal 1999.
- (8) Al fine di mantenere l'erogazione degli aiuti all'apicoltura tradizionale e di contribuire al miglioramento continuo della sua qualità, è opportuno incoraggiare l'attività di associazioni di apicoltori riconosciute e di aggiornare il numero di alveari che possono fruire degli aiuti.
- (9) Poiché le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(2)</sup>, è opportuno che tali misure vengano stabilite in base alla procedura di gestione prevista dall'articolo 4 di detta decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10) L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2019/93 che prevede deroghe in materia strutturale è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti<sup>(1)</sup>. Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle isole del Mar Egeo presentano gravi carenze e sono soggette a difficoltà specifiche. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2019/93 è modificato come segue:

1) Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

##### «Articolo 2

È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati in allegato, essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori della produzione agricola nelle isole minori.

Un bilancio previsionale quantifica il fabbisogno annuo di approvvigionamento dei prodotti di cui al primo comma.

##### Articolo 3

1. Nel quadro del regime specifico di approvvigionamento sono concessi aiuti per la fornitura alle isole minori dei prodotti di cui all'articolo 2.

L'importo dell'aiuto per un gruppo di isole è fissato tenendo conto dei costi supplementari di commercializzazione verso le isole minori calcolati a partire dai porti della Grecia continentale dai quali vengono spediti gli approvvigionamenti abituali come pure a partire dai porti delle isole di transito o di carico dei prodotti verso le isole di destinazione finale.

L'aiuto è finanziato per il 90 % dalla Commissione e per il 10 % dallo Stato membro.

2. Il regime specifico di approvvigionamento si applica tenendo conto, in particolare:

- delle necessità specifiche delle isole minori e dei rispettivi requisiti qualitativi,
- dei flussi di scambio tradizionali con i porti della Grecia continentale e tra le isole,
- delle implicazioni economiche degli aiuti previsti,
- se del caso, della necessità di non intralciare le possibilità di sviluppo delle produzioni locali.

3. Il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è subordinato alla condizione che il vantaggio concesso si ripercuota effettivamente sino all'utilizzatore finale.

4. I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento non possono essere riesportati verso i paesi terzi né rispediti verso il resto della Comunità.

5. In caso di trasformazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nelle isole minori, il divieto di cui al punto 5 non si applica alle esportazioni o alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità dei prodotti ottenuti da tale trasformazione. Nel caso di esportazioni tradizionali non sono concesse restituzioni.»

2) Viene aggiunto il seguente articolo 3 bis:

##### «Articolo 3 bis

1. Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare quanto segue:

- il raggruppamento delle isole minori in funzione della loro distanza dai porti della Grecia continentale a partire dai quali vengono spediti gli approvvigionamenti abituali come pure dai porti delle isole di transito o di carico dei prodotti verso le isole di destinazione finale a partire dai quali sono abitualmente approvvigionate le isole di destinazione finale;
- la fissazione degli importi degli aiuti del regime specifico di approvvigionamento;
- le disposizioni volte a garantire un controllo efficace e diretto a far sì che i vantaggi concessi si ripercuotano effettivamente sino all'utilizzatore finale;
- ove necessario, la creazione di un sistema di titoli di consegna.

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui all'allegato, in funzione dell'evolversi delle necessità delle isole minori.»

3) L'articolo 4 è soppresso.

4) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

##### «Articolo 6

1. Per il sostegno delle attività di allevamento nel settore della carne bovina sono concessi gli aiuti di cui al presente articolo.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

2. Un aiuto all'ingrasso dei bovini maschi, consistente in un complemento di 48,3 euro/capo al premio speciale di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999, del Consiglio <sup>(1)</sup>, è concesso ai produttori di carni bovine.

Tale complemento può essere concesso per un animale avente un peso minimo da determinare in base alla procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2 e nel limite di 12 000 bovini maschi per anno all'interno del massimale regionale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Entro i limiti citati non si applica la riduzione proporzionale di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del citato regolamento.

3. Ai produttori di carni bovine è versata ogni anno un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a 48,3 euro per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.

4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2. Esse possono inoltre contemplare una revisione del limite fissato al paragrafo 2.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.»

5) L'articolo 7 è soppresso.

6) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. È concesso un aiuto all'ettaro per la coltura delle patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 50 e 0701 90 90 e per la produzione di patate da semina di cui al codice NC 0701 10 00, limitatamente a una superficie di coltivazione e raccolta di 3 200 ettari per anno.

L'importo massimo dell'aiuto è pari a 603 euro per ettaro.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2.»

7) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. È concesso un aiuto all'ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. nelle zone di produzione tradizionali.

L'aiuto è concesso per le superfici:

a) coltivate a varietà di vite incluse nella classificazione, compilata dagli Stati membri, delle varietà idonee alla produzione di ciascuno dei vini v.q.p.r.d. sul loro territorio, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio <sup>(1)</sup> e

b) aventi una resa per ettaro inferiore a un massimale, espresso in quantità di uve, di mosto di uve o di vino, fissato dallo Stato membro interessato secondo le condizioni di cui al punto I "Rese per ettaro" dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2. L'importo dell'aiuto è pari a 476 euro per ettaro e per anno. L'aiuto viene accordato esclusivamente alle associazioni o organizzazioni di produttori che realizzino un'azione di miglioramento qualitativo dei vini, i quali dovranno essere prodotti secondo un programma — approvato dalle autorità competenti — che proponga mezzi per il miglioramento delle condizioni di vinificazione, di magazzinaggio e di distribuzione.

3. Il titolo II, capo II del regolamento (CE) n. 1493/1999 non si applica alle isole minori.

4. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2.

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.»

8) L'articolo 10 è soppresso.

9) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. È concesso un aiuto all'ettaro all'anno per il mantenimento degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura, sempreché la manutenzione degli oliveti stessi sia tale da garantire buone condizioni di produzione.

L'importo dell'aiuto è pari a 145 euro per ettaro e per anno.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2. Esse comprendono, segnatamente, le condizioni d'applicazione del regime d'aiuto di cui al paragrafo 1 e le condizioni di manutenzione degli oliveti e le disposizioni in materia di controllo.»

10) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1. È concesso un aiuto per la produzione di miele di una qualità tipica delle isole minori, prodotto in gran parte a partire dal timo.

Detto aiuto verrà calcolato in base al numero degli alveari in produzione registrati e sarà versato alle associazioni di produttori di miele riconosciute dalle autorità competenti e che mettano in atto programmi d'iniziativa annuali intesi a migliorare le condizioni di produzione di miele di qualità.

L'importo dell'aiuto è pari a 12 euro per alveare e per anno.

2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso nel limite di 75 000 alveari per anno.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2.»

11) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 13*

1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, può essere aumentato di un massimo di 15 punti percentuali per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso un'agricoltura sostenibile nelle aziende agricole situate nelle isole minori del Mar Egeo.

2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65 % per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

3. Le misure previste dal presente articolo sono descritte nel quadro dei programmi operativi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999 relativi alle isole minori.

<sup>(1)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.»

12) Viene aggiunto il seguente articolo 13 bis:

«*Articolo 13 bis*

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei cereali istituito dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio <sup>(1)</sup> o dai comitati di gestione istituiti dai regolamenti recanti organizzazioni comuni dei mercati per i prodotti interessati.

Per i prodotti agricoli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio <sup>(2)</sup>, nonché per i prodotti che non sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato di gestione per il luppolo istituito dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio <sup>(3)</sup>.

2. Laddove si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1.»

13) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 14*

Le misure previste dal presente regolamento, eccettuato l'articolo 13, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.»

14) Viene aggiunto il seguente articolo 14 bis:

«*Articolo 14 bis*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare in materia di controlli e di sanzioni amministrative, e ne informano la Commissione.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2.»

15) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 15*

1. La Grecia presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure previste dal presente regolamento.

2. Al termine di ciascun periodo quinquennale di applicazione delle misure previste dal presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l'impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento corredata, se del caso, delle opportune proposte di adeguamento delle misure.

La prima relazione deve essere presentata entro la fine dell'anno 2005.»

16) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

**ELENCO DEI PRODOTTI CUI SI APPLICA IL REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO PREVISTO  
AL TITOLO I PER LE ISOLE MINORI DEL MAR EGEO**

Designazione delle merci	Codice NC
Farine di frumento	1101 e 1102
<i>Alimenti per animali</i>	
— Cereali:	
Frumento	1001
Segala	1002
Orzo	1003
Avena	1004
— Mais	1005
— Erba medica e foraggi	1214
— Residui e cascami delle industrie alimentari	da 2302 a 2308
— Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	2309 90»